

MINISTERO DELLA DIFESA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

relativo al personale del Ministero della Difesa

Triennio 2024 – 2026

Parte Giuridica

In data 03 ottobre, 10 ottobre, 17 ottobre, 24 ottobre, 31 ottobre, 7 novembre 2024 i membri della delegazione di parte datoriale, presieduta dal Direttore Generale Dott.ssa Maria De Paolis e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CISL FP, FP CGIL, UIL PA, CONFINTESA FP, FLP Difesa, USB PI, CONFSAL UNSA, si sono riuniti per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale del comparto del Ministero della Difesa pervenendo alla sottoscrizione dell'ipotesi in data 12 novembre 2024 con le OO.SS. CISL FP, FP CGIL, UIL PA, CONFINTESA FP, FLP Difesa, USB PI, CONFSAL UNSA.

In data 17 febbraio 2025, le OO.SS. CISL FP, FP CGIL, UIL PA, CONFINTESA FP e CONFSAL UNSA hanno provveduto alla sottoscrizione del testo aggiornato secondo quanto indicato dal Dipartimento Funzione Pubblica con le note prot. DFP-0008802-P-04/02/2025 e prot. n. 10938 del 11/02/2025, nonché dal MEF-RGS-IGOP con il parere prot. MEF-RGS-26946 del 03/02/2025.

PREMESSA

I membri della delegazione di parte datoriale dell'Amministrazione Difesa (AD) e i rappresentanti delle suddette Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale del comparto Funzioni Centrali delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il CCNL 2019 – 2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022 ed in particolare l'art. 8, comma 1;

VISTO il CCNL 2016 – 2018 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018 e in particolare gli artt. 17, 22, 25, 26, 27 in materia di orario di lavoro, confermati dall'art. 62 del CCNL 2019-2021;

VISTO il CCNI – parte giuridica ed economica triennio 2023 -2025 sottoscritto in data 20 dicembre 2023;

VISTA l'Ipotesi di CCNI parte giuridica sottoscritta in data 12 novembre 2024;

VISTI i pareri del Dipartimento Funzione Pubblica prot. DFP-0008802-P-04/02/2025 e del MEF-RGS-IGOP prot. MEF-RGS-26946 del 03/02/2025;

VISTA la richiesta di chiarimenti inoltrata al Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 9403 del 06/02/2025 e la nota di risposta prot. n. 10938 del 11/02/2025 del Dipartimento Funzione Pubblica.

SOTTOSCRIVONO

ai sensi degli artt.7 e 8 del CCNL 2019 – 2021, il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'Amministrazione Difesa parte giuridica 2024-2026, che tiene conto di quanto rappresentato dal Dipartimento Funzione Pubblica con le note prot. DFP-0008802-P-04/02/2025 e prot. n. 10938 del 11/02/2025, nonché dal MEF-RGS-IGOP con il parere prot. MEF-RGS-26946 del 03/02/2025.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente contratto integra il CCNI 2023-2025 e si applica al personale del Ministero della Difesa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time, e inquadrato nelle aree funzionali dell'A.D. nonché al personale in posizione di comando in entrata.

Articolo 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione)

1. Il presente contratto ha validità per il triennio 2024-2026 e gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo a quello di sottoscrizione in via definitiva, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni contrattuali rimangono, comunque, in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNI.
3. Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive.
4. E' fatta salva, comunque, la preminenza del CCNL di comparto sul presente contratto, con particolare riferimento agli istituti normativi ed economici generali.

TITOLO II ORARIO DI LAVORO

Articolo 3 (Flessibilità in entrata e uscita)

1. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è riconosciuta al dipendente la facoltà di avvalersi di fasce temporali di flessibilità in entrata ed

in uscita. Tale facoltà dovrà essere esercitata nel rispetto delle esigenze organizzative e di servizio indicate dall'art. 26, commi 1 e 2, del CCNL 2016/2018.

2. I criteri per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità sono di seguito indicati:
 - a) devono essere ricomprese nell'orario di servizio dell'Ente/Ufficio;
 - b) sono compatibili con le turnazioni nel limite di 15 minuti precedenti o successivi l'inizio del turno a condizione che sia garantito lo scambio delle consegne e la continuità delle attività e dei servizi senza, comunque, maggiori oneri per l'amministrazione.
3. Le modalità di adeguamento ai criteri saranno oggetto di contrattazione collettiva integrativa di sede territoriale, che prevedrà, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti dell'orario di servizio, fasce temporali (pari ad almeno 1 ora sia in entrata che in uscita) entro le quali è consentito l'inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera, previa comunicazione informale al dirigente responsabile. Il dipendente sarà tenuto a garantire la presenza in servizio per almeno la metà dell'orario di lavoro giornaliero con possibilità di recupero dell'eventuale debito orario entro il mese successivo a quello in cui si è verificato il debito, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente (art.26 co.3 CCNL 2016-2018)
4. Le fasce temporali individuate a livello di contrattazione collettiva integrativa di sede territoriale per tutto il personale dell'Ente, tenendo conto anche delle dimensioni del centro urbano in cui è ubicato il sedime, potranno essere ampliate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, in favore:
 - a) dei dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 26 comma 4 del CCNL 2016-2018 confermato dall'art 62 del CCNL 2019-2021 (ovvero dipendenti che beneficiano delle tutele connesse alla maternità o paternità Dlgs.151/2001, assistono portatori di handicap, dipendenti inseriti in progetto di recupero, dipendenti genitori di figli che frequentano asili nido, scuole materne, primarie e dipendenti impegnati in attività di volontariato);
 - b) dipendenti genitori di figli che frequentano scuole secondaria di primo grado;
 - c) dei dipendenti pendolari per i quali la distanza tra domicilio dichiarato e sede di lavoro sia superiore a 15 km;
 - d) dei dipendenti che si trovino in altre situazioni personali, sociali o familiari, ritenute dal dirigente/datore di lavoro, meritevoli di considerazione e rispondenti all'efficienza della struttura/servizio.

Articolo 4 **(Orario di lavoro)**

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del CCNL 2016-2018, confermato dall'art 62 del CCNL 2019-2021, la durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali e non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
2. L'individuazione delle ragioni per le quali è prevista la possibilità di elevare fino ad ulteriori sei mesi l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali avviene, a livello dei singoli uffici, in relazione alle loro peculiari necessità secondo quanto previsto negli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa di sede territoriale, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Articolo 5
(Orario multiperiodale)

1. A seguito di una variazione di intensità dell'attività lavorativa, si può ricorrere all'istituto dell'orario multiperiodale, con una maggiore e minore concentrazione dell'orario, in relazione a prevedibili esigenze di servizio, da applicarsi a un lasso temporale che, rispetto alle 13 settimane previste dall'art. 22, co. 2 del CCNL 2016-2018, confermato dall'art.62 del CCNL 2019-2021 può essere elevato fino ad un massimo di 25 settimane.

Articolo 6
(Orario straordinario)

1. Il limite massimo delle ore di lavoro straordinario viene fissato in 200 ore annue.
2. L'effettuazione di lavoro straordinario deve essere debitamente autorizzata dal datore di lavoro tenendo conto della relativa copertura finanziaria. Qualora quest'ultima dovesse mancare è, tuttavia, sempre possibile autorizzare lo straordinario da fruire come recupero compensativo, a richiesta del dipendente, secondo le modalità definite dall'art. 25 del CCNL 2016 -2018 confermato dall'art.62 del CCNL 2019-2021.

Articolo 7
(Banca delle ore)

1. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 27 del CCNL 2016-2018, confermato dall'art 62 del CCNL 2019-2021, il limite complessivo annuo individuale, per i dipendenti che abbiano aderito all'istituto della banca delle ore, è stabilito in 200 ore tenendo conto della relativa copertura finanziaria.

NORME FINALI

Articolo 8
(Verifiche)

1. Nel primo anno di vigenza del presente CCNI l'Amministrazione assumerà tutte le iniziative necessarie ad assicurare la piena conoscenza del medesimo da parte di tutto il personale in servizio.
2. Al termine dell'indicato primo anno di vigenza, e successivamente con cadenza annuale, l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali procederanno, altresì, ad una verifica della sua effettiva attuazione.

Articolo 9
(Interpretazione autentica dei contratti integrativi)

1. Fermo restando il rispetto delle procedure indicate nell'art. 8 del CCNL 2019/2021, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del presente CCNI o degli accordi integrativi di sede territoriale, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La procedura può essere attivata anche a richiesta di una sola delle parti contraenti.

Articolo 10
(Rinvio al CCNL vigente)

1. Per quanto non espressamente o diversamente previsto dal presente contratto, si rinvia al vigente CCNL comparto Funzioni Centrali.

In data 12 novembre 2024 le parti hanno provveduto alla sottoscrizione dell'ipotesi di CCNI.

In data 17 febbraio 2025 la sottoscrizione del CCNI si è perfezionata a seguito della certificazione degli Organi di Controllo.

Roma, 17 febbraio 2025

PER L'AMMINISTRAZIONE LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
Il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale civile (Dott.ssa Maria DE PAOLIS)	<u>FIRMATO</u>
Il Vice Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa (Gen. B. Luca MENNITTI)	<u>FIRMATO</u>
Il Capo del I Reparto del Segretariato Generale della Difesa (Dott. Lorenzo MARCHESI)	<u>FIRMATO</u>
Magistrato del Consiglio della Magistratura Militare (Dott.ssa Anna MARCONCINI)	<u>FIRMATO</u>
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
CISL FP	<u>FIRMATO CON NOTA A VERBALE</u>
FP CGIL	<u>FIRMATO CON NOTA A VERBALE</u>
UIL PA	<u>FIRMATO CON NOTA A VERBALE</u>
CONFINTESA FP	<u>FIRMATO</u>
FLP	<u>NON FIRMATO CON NOTA A VERBALE</u>
USB PI	<u>NON FIRMATO CON NOTA A VERBALE</u>
CONFSAL UNSA	<u>FIRMATO</u>

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Con riferimento al titolo II in materia di orario di lavoro, considerata l'esigenza rappresentata e pienamente condivisa dalle parti di uniformità nelle modalità di rilevazione delle presenze del personale civile, l'Amministrazione si impegna a promuovere un'opera di ottimizzazione e standardizzazione dei sistemi informatici di gestione del suddetto personale, al fine di garantire una piena ed omogenea applicazione degli istituti giuridici previsti dalle fonti normative e contrattuali.

In riferimento ai sistemi di gestione delle presenze le parti concordano che non possono essere modificati assetti organizzativi al fine di rimediare a lacune strutturali proprie dei sistemi stessi.



MINISTERO DELLA
DIFESA

Roma, 17 Febbraio 2025

Alla Delegazione trattante del

Ministero della Difesa

c.a. Dott.ssa Maria De Paolis

Oggetto: Sottoscrizione del CCNI giuridico 2024/26. Nota a verbale

La Cisl Fp Difesa prende atto dei rilievi della Funzione Pubblica sul testo concordato del CCNI 2024/26 giuridico e non ne condivide il merito.

In tema di relazioni sindacali l'annesso originariamente concordato, oggetto del rilievo, non innova quanto già definito nei Contratti in vigore, né potrebbe farlo, ma si limita a richiamarne la sua completa attuazione.

In particolare nel Ministero della Difesa la sistematica violazione degli obblighi di trasparenza in tema di informazione sulle tabelle organiche ha rappresentato un vulnus che ha colpito i lavoratori impedendo i processi di mobilità, di programmazione delle attività, di definizione dei profili di ruolo in ogni ente, ed altro ancora.

In tema di lavoro straordinario si sollecita la definizione della norma, condivisa con la Delegazione, che consente di utilizzare ulteriori risorse dal Bilancio della Difesa, analogamente a quanto avviene per il Ministero della Cultura.

Tanto premesso la Cisl Fp Difesa sottoscrive il CCNI in argomento per non pregiudicare i diritti dei lavoratori ma, attraverso questa nota a verbale, chiede di valorizzare quanto già concordato negli annessi attraverso apposita circolare.

Coordinamento Nazionale Cisl Fp Difesa

Massimo Ferri
Franco Volpi
Alessandro Ansuisi

Roma, 16 febbraio 2025

MINISTERO DELLA
DIFESA



Alla delegazione Trattante di Parte Pubblica

Oggetto: C.C.N.I. Parte Giuridica. Dichiarazione a verbale/Diffida.

Le scriventi OO.SS., nel merito dell'argomento in oggetto, non possono che prendere atto dell'ennesima "incursione" della Funzione Pubblica che cancella di fatto un lungo lavoro svolto dalle Parti che aveva come unico obiettivo quello di colmare la sistematica violazione degli obblighi di trasparenza soprattutto in tema di informazione sulle tabelle organiche e sulla sicurezza.

Al solo fine di non pregiudicare le legittime aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori relativamente alla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali, FPCGIL e UILPA sottoscrivono il C.C.N.I. Parte Giuridica 2024 – 2026.

Si invita codesta Delegazione Trattante, in conformità alle vigenti previsioni di legge (artt. 5, 2° co. e 9 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) a procedere senza indugio all'applicazione degli istituti in oggetto, come attualmente regolati dal CCNL di comparto anche relativamente agli istituti del C.C.N.I. di che trattasi.

Ciò anche per l'effetto e come recentemente riconosciuto anche dal Tribunale di Roma, nella sentenza n. 74/2025 del 22 gennaio u.s., rel. Dott.ssa Lionetti, le cui conclusioni sono state sostanzialmente condivise dall'ARAN con lettera di risposta a Uil Scuola Rua, che obbliga la medesima Amministrazione a procedere all'avvio delle procedure di informazione e confronto nonché di riunione degli organismi paritetici per l'innovazione con inclusione delle scriventi OO.SS. nel novero dei soggetti sindacali rientranti entro l'ambito di efficacia di tali disposizioni e clausole contrattuali.

La presente vale altresì come diffida rispetto ad ogni inosservanza di tali obblighi, avverso la quale saranno esperite tutte le necessarie iniziative di tutela ed ogni conseguente azione di responsabilità.

FP CGIL
Marco Campochiaro

UIL PA
Carmela Cilento

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO DIFESA 2024-2026 NOTA A VERBALE FLP DIFESA del 17 FEBBRAIO 2025

FLP DIFESA, preso atto delle modifiche portate al CCNI in oggetto per effetto dei rilievi di cui al foglio n. 8802 in data 04 febbraio 2025 dal Dipartimento della Funzione Pubblica,

NON SOTTOSCRIVE

il CCNI in quanto non ritiene accettabile che sia disposta l'eliminazione tout-court dei contenuti dell'art. 3 dell'Ipotesi di CCNI e del relativo documento annesso, in quanto non vi è alcuna prescrizione normativa in tal senso, e piuttosto si ritiene che un integrativo per sua natura possa e debba "integrare" laddove le parti ne sentano e ne convengano la necessità, nel caso di specie in particolare al fine di promuovere un sistema di relazioni sindacali basato sulla partecipazione e sulla trasparenza, con l'obiettivo di migliorare il dialogo tra le parti e tutelare i diritti dei lavoratori.

Inoltre restano valide le considerazioni formulate nella precedente Nota a verbale dello scorso 7 novembre 2024, e in particolare:

- non può non rilevare come l'aver circoscritto il documento oggi alla mera disciplina dell'orario ancor di più non esaurisca il novero delle materie che avrebbero dovuto essere oggetto di integrazione, e pertanto considera il documento come "accordo stralcio", anche tenuto conto delle materie che dovranno essere integrate alla luce del nuovo CCNL;
- Confida che l'Amministrazione voglia tenere fede agli impegni assunti, e calendarizzare quanto prima i tavoli utili a completare il lavoro rimasto inevaso e avviare quello discendente dal CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024;
- Chiede inoltre che l'approccio alla trattazione integrativa evolva verso un modello che integri sostanzialmente, senza trincerarsi dietro i rigidi schemi in base ai quali "tutto ciò che non è espressamente previsto non si fa", e che punti alla risoluzione condivisa delle criticità che in modo non sempre prevedibile e preordinato creano ostacoli e difficoltà al buon andamento dei rapporti di lavoro Roma, 17 febbraio 2025

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA



UNIONE SINDACALE di BASE

PUBBLICO IMPIEGO

Coordinamento Nazionale Difesa

Roma 14.02.2025

A mezzo Mail PEI e PEC

**Al PRESIDENTE della DELEGAZIONE TRATTANTE per l'A.D.
Dott.ssa. Maria DE PAOLIS**

Oggetto: Riserva di sottoscrizione CCNI parte giuridica 2024-2026

In riferimento a quanto evidenziato in merito all'esclusione delle OO.SS. non firmatarie del CCNL del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 28 gennaio 2025 e relativo al triennio 2022-2024, si evidenzia quanto segue:

1. **Considerato** il contenuto della circolare della Direzione Generale per il Personale civile, a seguito del parere dell'ARAN, sarebbe stato opportuno esplicitare il diritto di informazione limitatamente alla documentazione propedeutica delle materie oggetto di consultazione e contrattazione, ma non per quella amministrativa riguardante il personale civile, quali ad esempio i verbali di contrattazione che molti Comandanti di Enti sedi di RSU continuano ad inviare a tutte le OO.SS. e non solo a quelle firmatarie;
2. **Valutato** il mancato riscontro alla nota a firma delle OO.SS. FP CGIL, UILPA e USB P.I. (allegata alla presente), con la quale avevamo sollecitato la prosecuzione delle trattative riguardanti tutti gli atti e i procedimenti negoziali relativi all'applicazione e all'esecuzione del CCNL del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, nonché tutti gli atti e i procedimenti negoziali relativi all'applicazione e all'esecuzione di Contratti Integrativi (o di loro stralci) già sottoscritti dalle scriventi organizzazioni sindacali prima del 28 gennaio 2025, e ancora tutti gli atti e i procedimenti negoziali sottoposti a preventiva informazione, confronto o rimessi agli organismi paritetici per l'innovazione di cui all'art. 6 del CCNL per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La scrivente O.S., pur riconoscendo l'importanza delle modifiche apportate alla bozza di accordo, meritevoli di approfondimento, si riserva la sottoscrizione del CCNI in oggetto, **pervenuto solo in data 12.02.2025.**

Distinti saluti

Il coordinatore nazionale
(Sig. FERRULLI Costantino)


Unione Sindacale di Base – Pubblico Impiego
Coordinamento Nazionale Difesa

C/o Sig. FERRULLI Costantino cell. 333 5801473

Sitoweb www.difesa.it – mail: difesa@usb.it – usbdifesa@pec.usb.it